



**Citta' di Termoli**  
**Provincia di Campobasso**

**ORDINANZA**  
**COPIA**  
**N. 49 del 08-03-2020**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - ULTERIORI MISURE PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE VIRUS COVID-19**

**IL SINDACO**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

-in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

-in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all'epidemia COVID-19;

- con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

-con DPCM in data 01/03/2020 sono state emanate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

-il Presidente della Regione Molise, considerata la facile diffusione del virus e rilevando condizioni di necessità e urgenza, ha adottato le ordinanze n. 1 del 24/02/2020 e n. 2 del 26/02/2020 concernenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19;

-con DPCM in data 08/03/2020 sono state dettate ulteriori misure per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID – 19;

-allo stato attuale sono stati accertati più casi di positività di COVID-19 nel territorio di questo Comune nel quale, pertanto., è acclarato lo stato di cluster che, peraltro, ha interessato personale sanitario dell'Ospedale "S. Timoteo" di Termoli;

-in virtù di tale situazione è stata disposta dalla Autorità sanitaria regionale la sospensione di tutti i ricoveri ospedalieri, nonché la prossima evacuazione dell'intero plesso ospedaliero cittadino;

-le procedure di evacuazione e conseguente sanificazione del medesimo nosocomio comportano allo stato attuale la perdurante chiusura dell'Ospedale;

-l'eventuale aumento della diffusione epidemiologica, con conseguenziale esigenza di ricoveri ospedalieri, andrebbe a congestionare la già critica ricettività dei nosocomi vicini (Lanciano, Vasto, Foggia, S. Giovanni Rotondo, ecc.);

-tale situazione connessa all'assenza sul territorio di un presidio ospedaliero nonché di un punto di pronto soccorso, impone l'adozione di misure precauzionali maggiormente restrittive al fine della garanzia della salute pubblica dei cittadini, ancorchè la città di Termoli non sia ricompreso nel territorio italiano indicato all'art. 1 del DPCM 08/03/2020;

CONSIDERATO, peraltro, che:

-il Sindaco mantiene costanti contatti con il Prefetto di Campobasso, il Presidente della Regione Molise e con i vertici sanitari ai fini di essere costantemente informato dell'evoluzione dell'emergenza in atto e poter adottare tutte le eventuali precauzioni possibili a tutela della salute e incolumità dei cittadini;

-è necessario, in ragione del superiore interesse pubblico, preservare la sicurezza della popolazione, a scopo meramente cautelativo e precauzionale;

VISTI gli art. 50 e 54 del D.LGS. 267/2000 e ss.mm. ii.

**ORDINA**

Allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID – 19 sul territorio del Comune di Termoli, sino a tutto il 15 marzo 2020, fermo restando quanto previsto dal D.P.C.M. 08/03/2020, l'applicazione delle seguenti ulteriori misure:

**COMMERCIO**

- chiusura dei bar, compresi quelli che effettuano servizio di ristorazione, dalle ore 18,00 alle ore 6,00;
- chiusura dei locali notturni, quali discoteche, sale da ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e locali assimilati;
- sono consentite le attività di ristorazione (ristoranti, pizzerie, agriturismi, street-food e similari) fino alle ore 23,00, con espresso divieto di accesso nel locale oltre il citato orario, assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro di cui all'allegato 1 lett. d) del DPCM 08/03/2020, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- ai rappresentanti legali degli opifici e impianti industriali di ogni genere presenti sul territorio comunale e tutti i titolari e gestori di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa, esercizi di vicinato e merci ingombranti, impianti sportivi coperti e palestre, attività artigianali, alimentari e non, luoghi ed edifici di culto è fatto obbligo di effettuare urgenti ed accurati interventi di pulizia straordinaria e disinfezione e sanificazione dei locali, nonché di attenersi alle raccomandazioni ministeriali ed alle misure igienico – sanitarie previste nell'allegato 1 DPCM dell'8 marzo 2020, esponendo nei suddetti locali idonea attestazione di avvenuto intervento di disinfezione, raccomandando, altresì l'installazione di appositi dispenser di disinfettanti e detergenti per le mani al fine di tutelare la salute delle persone;
- è fatto obbligo agli esercenti dei mercati rionali di dotarsi di mascherine protettive e guanti monouso, nonché di attenersi alle prescrizioni di cui all'allegato 1 del DPCM 08/03/2020

**ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE**

- chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private (compresi gli istituti di formazione, gli asili nido, le sezioni primavera e le scuole dell'infanzia) per tutto il periodo di vigenza della presente ordinanza. E' fatta eccezione per i dirigenti ed il personale strettamente necessario all'espletamento di attività inderogabili;
- chiusura dei centri sociali, socio – educativi e socio – assistenziali per minori, disabili e anziani per tutto il periodo di vigenza della presente ordinanza;

**ATTIVITA' SPORTIVE**

- lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro di cui all'allegato 1, lett. d), del DPCM cit., specificando altresì che negli impianti sportivi al chiuso, è previsto l'obbligo ulteriore di indossare idonee mascherine protettive e guanti monouso

**AVVERTE**

- le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite:
  - Ø ai sensi dell'art. 650 C.P.;
  - Ø con sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 come stabilito dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
  - Ø nei casi applicabili, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

**DISPONE**

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del comune di Termoli;
- la trasmissione del presente provvedimento:
  - alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso;
  - alla Presidenza della Regione Molise;
  - al Direttore dell'ASREM;
  - ai Comandi delle Forze dell'Ordine presenti sul territorio comunale;
  - alla Polizia Municipale e agli uffici comunali competenti per gli adempimenti conseguenziali

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo

Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

**IL SINDACO**  
F.TO FRANCESCO ROBERTI

---

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
*sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

Termoli,

**IL SINDACO**  
FRANCESCO ROBERTI

---